

Condizioni per l'accesso al tirocinio

Possono chiedere l'ammissione al tirocinio anticipato gli studenti che

- siano iscritti a tempo pieno all'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza o al primo fuori corso;
- siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea in Giurisprudenza e abbiano maturato CFU nei seguenti settori scientifico-disciplinari:
 - **Diritto privato** (IUS/01)
 - **Diritto processuale civile** (IUS/15)
 - **Diritto penale** (IUS/17)
 - **Diritto processuale penale** (IUS/16)
 - **Diritto amministrativo** (IUS/10)
 - **Diritto costituzionale** (IUS/08)
 - **Diritto dell'Unione europea** (IUS/14)
- godano del pieno esercizio dei diritti civili;
- non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 18, l. 31 dicembre 2012, n. 347 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);
- non siano sottoposti a esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
- non abbiano riportato condanne per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e per quelli di cui agli artt. 372, 373, 374, 374-bis, 377, 377-bis, 380 e 381 c.p.

In caso di ammissione al tirocinio anticipato gli studenti dovranno mantenere una condotta irreprensibile, in conformità ai canoni del codice deontologico forense.